



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
24/46/CU04/C8

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI IN AFFIDAMENTO”**

*Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*

*Punto 4) Odg Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime, a maggioranza, parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti osservazioni e proposte emendative, condivise anche con l’Anci.

Le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana hanno espresso parere negativo sull’impianto complessivo del provvedimento.

**OSSERVAZIONI:**

**ART.1**

**(Disposizioni a tutela del diritto del minore ad una famiglia)**

- Si ritiene necessario adeguare il provvedimento alle modifiche introdotte dalla legge 149/2001 che ha previsto, a decorrere dal 2007, il superamento del concetto di “istituto” inteso quale vera e propria istituzione totalizzante, disponendone la chiusura e la trasformazione in comunità educative o familiari conferendo a queste una forte valenza educativa; inoltre, si segnala l’opportunità di una definizione che tenga conto delle diverse tipologie di comunità come normate a livello regionale;
- Si segnala che le Regioni e i Comuni già da anni alimentano il sistema informativo SIOSS - Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali che contiene buona parte dei dati che dovrebbero essere raccolti attraverso i Registri istituiti con la presente proposta di legge (e che andrebbero eventualmente sistematizzati). Dopo un lungo percorso di implementazione e di formazione degli operatori comunali per l’alimentazione di tale sistema e dopo un lungo lavoro per garantire l’interoperabilità e la collaborazione applicativa, appare un aggravio ingiustificato per i Comuni chiedere nuovamente, attraverso una nuova piattaforma, gli stessi dati. Pertanto, qualora si voglia istituire un nuovo registro, occorre assolutamente evitare la duplicazione di richieste di dati; spetterà quindi alle Amministrazioni Centrali competenti attivarsi per un coordinamento al fine di mettere a sistema il patrimonio informativo già oggi a disposizione.

## ART. 2

### (Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici o privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie)

- Il DDL introduce un ulteriore Osservatorio che si affianca all'Osservatorio infanzia e adolescenza incardinato anch'esso nel Dipartimento Famiglia e al nascente Tavolo sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali previsto nel DDL ETS (C.1532-ter art. 11) approvato in prima lettura alla Camera. Appare quindi opportuno chiarire come si coordinano le competenze del nuovo osservatorio con le competenze dell'Osservatorio Infanzia e adolescenza; occorrerà inoltre garantire il coordinamento con il nascente Tavolo, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
- Stante le prefigurate, delicatissime, funzioni e competenze dell'Osservatorio di cui al presente articolo, si ritiene opportuno che sia la legge a definirne composizione, competenze e funzionamento;
- Inoltre, con riferimento alla lettera b), si ritiene necessario un chiarimento in ordine al concetto di "istituzionalizzazioni improprie", ossia quale sia il parametro dell'inappropriatezza, posto che sembra che la stessa venga valutata dall'Osservatorio in relazione ai dati contenuti nel neo istituito registro, dati che non possono che essere di natura quantitativa mentre è di tutta evidenza come valutazioni di questo tipo richiedano un approccio puntuale, approfondito e rispettoso delle differenze di ogni singolo caso. Si evidenzia altresì come tali valutazioni rimesse in capo all'Osservatorio rischiano di risolversi in una indebita ingerenza nelle autonome funzioni e competenze proprie delle amministrazioni preposte alla tutela del minore, creando quindi dei disagi nello svolgimento di tali funzioni fino al rischio di una paralisi dell'attività. Si evidenzia infine l'esigenza di chiarire quali siano le autorità competenti cui andrebbero inviate le valutazioni dell'Osservatorio.

### **PROPOSTE EMENDATIVE:**

#### **1.1.**

- All'articolo 1, comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:
  - **Al comma 2 del nuovo articolo 5-ter**, sostituire le parole: "su base provinciale", con le seguenti "*su base di Ambito territoriale Sociale.*"

#### Motivazione:

In merito alla raccolta dei dati su "base provinciale" si sottolinea che: I servizi sociali lavorano e raccolgono i dati in forma aggregata su base dell'Ambito Territoriale Sociale. Vi sono Province che comprendono Comuni che appartengono ad ATS diversi. L'aggregazione su base provinciale non renderebbe i dati confrontabili con quelli già raccolti nelle banche dati e sarebbe un ulteriore appesantimento del lavoro. Si suggerisce di assumere i dati in forma aggregata ATS/Regioni;

- **al comma 3 del nuovo articolo 5-ter**, dopo le parole "enti locali" inserire le seguenti: "*; in regime di interoperabilità*" e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "*Al fine di*

*ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi, i dati di cui al comma 2 già disponibili alle amministrazioni centrali non vengono nuovamente richiesti a regioni ed enti locali.”.*

Motivazione:

In ragione del richiamato principio di minimizzazione dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, si ritiene che i dati già contenuti nei sistemi informativi in possesso degli enti locali e delle regioni debbano essere acquisiti, ove possibile, in interoperabilità.

Inoltre, poiché molti dati che comporranno l'istituendo registro sono già forniti da Regioni ed enti locali per l'alimentazione, tra gli altri, del SIOSS - Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali –, nel rispetto dei principi ora citati e al fine di minimizzare gli oneri in capo alle amministrazioni locali, i dati da questi già forniti ad altre amministrazioni centrali non devono essere nuovamente richiesti ma, ai fini dell'alimentazione del nuovo registro, dovranno essere acquisiti direttamente dal Dipartimento Famiglia dalle Amministrazioni centrali già in possesso degli stessi.

- **al comma 4 del nuovo articolo 5-ter** sostituire le parole “previo parere” con le seguenti: “*previa intesa*”

Motivazione:

Considerato il livello di coinvolgimento di Regioni ed Enti locali, si ritiene necessario che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà disciplinare le modalità di tenuta del registro nazionale e di acquisizione dei dati, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

## 2.2

- All'articolo 2, comma 2, la lettera b) è *soppressa*.

Motivazione:

L'emendamento viene proposto in quanto dalla lettura della disposizione non sono chiari la tipologia e i criteri di valutazione utilizzati dall'Osservatorio per il monitoraggio dei dati né, soprattutto, quali siano le autorità competenti a cui la segnalazione di eventuali “criticità” andrebbero inviate e, conseguentemente, il tipo e la natura delle verifiche da queste attivabili.

Relativamente ad una tematica estremamente delicata quale è quella degli affidamenti, appare inoltre molto critica la previsione per cui l'Osservatorio desume eventuali situazioni di criticità dall'analisi dei meri dati, di natura quantitativa, contenuti nel registro.

Roma, 18 aprile 2024